



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO E
COOPERAZIONE
area attività produttive

Servizio commercio e vigilanza
sulle cooperative

commercio@regione.fvg.it
produttive@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 2405
I - 34132 Trieste, via Trento 2

nota informativa

Versione 1_2017

Nota informativa sul procedimento relativo alla concessione degli incentivi per supportare le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività, e per il sostegno, nel settore manifatturiero e terziario, dell'autoimprenditorialità nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dall'articolo 13, comma 10 del Regolamento emanato con DPR. 0256/Pres./2015 e successive modificazioni, nonché del DLgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Oggetto del procedimento

Concessione di incentivi per sostenere l'autoimprenditorialità nelle situazioni di crisi, da attuarsi nella forma cooperativa nel settore manifatturiero e terziario, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 3/2015 e del Capo III del regolamento emanato con DPR. 0256/Pres./2015 così come modificato con DPR. n. 200/Pres./2017.

Ufficio e personale responsabile

Struttura competente presso la quale gli aventi diritto possono prendere visione degli atti o trarne copia	Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione Servizio commercio e vigilanza sulle cooperative Via Trento, 2 - Trieste		
Responsabile del procedimento	Il Direttore del Servizio Paolo Delfabro	☎ 040 3772405	✉ paolo.delfabro@regione.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria (uno o più fra gli elencati funzionari regionali del Servizio competente, designato/i, in concreto, a curare l'istruttoria della singola pratica), individuato nella corrispondenza	Vannes Chiandotto Maurizio Dall'acqua	☎ 0434 529250 ☎ 0434 529251	✉ vannes.chiandotto@regione.fvg.it ✉ maurizio.dallacqua@regione.fvg.it

Criteri di selezione

Con il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 0256/Pres., così come modificato con il decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017 n. 0200/Pres. sono stati tra l'altro definiti i criteri di selezione degli interventi, così suddivisi:

Criteri generali di ammissibilità:

- soggetti beneficiari sono le cooperative di lavoratori colpiti dalle crisi del settore manifatturiero e terziario (art. 8);
- le iniziative finanziabili sono:
 - a) l'acquisizione di consulenze specialistiche per la valutazione della fattibilità del progetto di costituzione della cooperativa e l'attivazione delle relative procedure di supporto previste dalla normativa nazionale e dal sistema cooperativo (art. 9, comma 1, lett. a)
 - b) l'acquisizione di consulenze specialistiche per l'affiancamento e l'accompagnamento della cooperativa nella fase di avvio, per un periodo massimo di 24 mesi (art. 9, comma 1, lett. b)
- rispetto dei criteri previsti e richiamati dal regolamento UE n. 1407/2013 (aiuti de minimis), oppure
- rispetto dei criteri previsti e richiamati dal regolamento UE n. 651/2014 (aiuti in esenzione)

Con Regolamento di modifica di cui al DPR n. 200/Pres. del 30.08.2017 sono state introdotte alcune nuove misure di aiuto, e precisamente:

b bis) costituzione della cooperativa (art. 9, comma 1, lett. b bis)

b ter) primo impianto della cooperativa (art. 9, comma 1, lett. b ter)

b quater) accesso al credito della cooperativa (art. 9, comma 1, lett. b quater)

b quinquies) realizzazione di investimenti da parte della cooperativa (art. 9, comma 1, lett. b quinquies)

Criteri di valutazione: procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 15;

Criteri di priorità: Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, attestato ai sensi dell'articolo 13, comma 5. In caso di parità di ordine cronologico, ha priorità la cooperativa con il numero maggiore di soci che risultino essere lavoratori in crisi all'atto della presentazione della domanda.

Tipo di procedimento e termine per la sua conclusione

Gli incentivi sono concessi, su espressa indicazione dell'impresa richiedente, in regime "de minimis" (regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013) oppure in regime di esenzione (regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione 17 giugno 2014) tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi del comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Le domande sono istruite fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili (art. 15, comma 3) e le domande per le quali non sia intervenuta la concessione entro la chiusura dell'anno solare di presentazione delle domande medesime, sono archiviate d'ufficio (art. 16, comma 3).

Il termine per la concessione del contributo è di **90 giorni** dalla presentazione della domanda (art. 16).

Il termine per la liquidazione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data di ricevimento della rendicontazione (articolo 22, comma 1).

I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione e liquidazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza:

- dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria ovvero della rendicontazione;
- nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.

Termini per la presentazione della domanda

La domanda è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato dal direttore preposto all'Area dell'Amministrazione regionale competente in materia di promozione del movimento cooperativo e pubblicato sul sito internet della Regione (art. 13). Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle cooperative e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso.

I termini per l'inoltro telematico delle domande sono fissati con decreto del Direttore preposto all'Area dell'Amministrazione regionale competente in materia di promozione del movimento cooperativo, **dalle alle ore 9.15 del 30 ottobre 2017 alle ore 16.30 del 29 dicembre 2017.**

Le domande sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata, di seguito denominata "PEC", all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso e redatte secondo lo schema approvato dal direttore preposto all'Area dell'Amministrazione regionale competente in materia di promozione del movimento cooperativo e reso disponibile sul sito internet della Regione (art. 13, comma 3)

La domanda di incentivo è considerata valida solo se è trasmessa mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente ed è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente (art. 13, comma 6).

Le domande sono archiviate d'ufficio qualora (art. 13, comma 11):

- a) presentate al di fuori dei termini indicati negli avvisi di cui al comma 3;
- b) presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile;
- c) non firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- d) presentate con modalità diverse da quelle previste dall'art. 13, comma 5;
- e) trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente;
- f) inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato negli avvisi;
- g) il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

Durata, avvio e conclusione dell'iniziativa

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno 26 febbraio 2015, ad eccezione degli incentivi concessi in regime di esenzione, (art. 10) e la rendicontazione deve essere presentata entro il termine indicato nel provvedimento di concessione, che non può essere superiore a **26 mesi** decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo (art. 20).

Tale termine può essere prorogato, qualora la richiesta, adeguatamente motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso, per un periodo massimo di **60 giorni** (art. 20, comma 2)

Termini per integrazioni e per comunicazioni di variazioni dell'iniziativa o del soggetto beneficiario

L'impresa ha la facoltà di integrare la domanda o la rendicontazione entro il termine massimo di **30 giorni** (artt. 15, comma 5 e 21, comma 11).

Le eventuali variazioni, che non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa, possono essere comunicate tempestivamente all'Ufficio competente (art. 18); per i termini di comunicazione di eventuali variazioni nelle caratteristiche soggettive dell'impresa, si veda, in particolare, l'articolo 19.

Erogazione in via anticipata

I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70% dell'importo concesso, entro **90 giorni** dalla presentazione della richiesta e di fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, redatte secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle cooperative (art. 17).

Termini e modalità per la presentazione della rendicontazione

Il termine massimo assegnato all'impresa per la presentazione della rendicontazione è di **26 mesi** decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo (art. 20).

La rendicontazione deve essere presentata mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dal soggetto gestore unitamente al provvedimento di concessione dell'incentivo.

Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, ne viene data comunicazione all'interessato con l'assegnazione di un termine massimo di **30 giorni** per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione.

Qualora decorra inutilmente il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, il contributo è revocato (art. 23, comma 2, lett. c).

L'impresa può avvalersi della certificazione, la cui spesa è ammissibile nel limite massimo di € 1.000 (art. 10, comma 7).

Obblighi dei beneficiari

Il beneficiario del contributo è tenuto agli obblighi di cui all'articolo 24 nei tre anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa oggetto del contributo per le piccole e medie imprese e nei cinque anni per le grandi imprese, tra i quali:

- a) il mantenimento della sede o dell'unità operativa attiva nel territorio regionale;
- b) il mantenimento della destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi per il loro adeguamento o ristrutturazione edilizia;
- c) il mantenimento dei beni mobili oggetto del contributo per due anni dalla conclusione dell'iniziativa;
- d) il mantenimento di una quota numerica di lavoratori colpiti dalle crisi pari ad almeno un terzo del totale dei soci della cooperativa per almeno un anno a decorrere dalla data di presentazione della rendicontazione;
- e) la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto dei citati obblighi e vincoli fino alla scadenza degli stessi.

Il beneficiario è tenuto inoltre a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla LR 7/2000 e gli altri obblighi specifici previsti dal regolamento: la violazione di essi comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati (art. 24, comma 5bis).

Cumulo

Gli aiuti possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo degli aiuti concessi per il pertinente regime di aiuto applicato (art. 4bis).

Sicurezza sul lavoro

In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione di contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa ed attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro (art. 3).

La non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario dell'incentivo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo al soggetto gestore, comprensivo degli interessi legali (art. 3, comma 2).

Limiti di spesa e contributo

Il limite minimo di spesa ammissibile è di 5.000,00 euro (art. 11, comma 2).

Il limite massimo di contributo concedibile è di 500.000,00 euro (art. 12).

Cause di annullamento o revoca e rideterminazione del contributo

Ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede oppure imputabili all'Amministrazione.

Il provvedimento di concessione del contributo è revocato, oltre alla decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, qualora (art. 23):

- a) non sia rispettato il termine di presentazione del rendiconto o il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione del rendiconto stesso;
- b) sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;
- c) a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile risulti inferiore al limite minimo di cui all'articolo 11, comma 2;
- d) a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile risulti inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso;
- e) siano scaduti i termini della sospensione eventualmente disposta, in particolare ai sensi dell'articolo 43 e sia accertato il consolidamento delle situazioni all'origine della stessa, come in seguito a sentenza di primo grado attestante la falsità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;

Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Ispezioni e controlli

In qualsiasi momento l'Amministrazione regionale può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi, solo richiesti o già concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità dello stesso (art. 25).

* * *

Segue l'Informativa sul trattamento dei dati personali: il soggetto interessato, nella domanda di contributo, deve dichiarare di averne preso visione e di essere a conoscenza di quanto in essa riportato

**Informativa ai sensi dell'articolo 13 del DLgs 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)**

Si rende noto che i dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione di contributi alle imprese, nel rispetto di ogni obbligo previsto dalla normativa, e che per le medesime finalità potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati (cfr. art. 18 del DPR 260/2007 e art. 68 DLgs 196/2003 e s.m.i.) - ad es. soggetti gestori di altri procedimenti di concessione di contributi - o diffusi, limitatamente ai dati contenuti in atti soggetti a pubblicazione. Ai sensi dell'art. 22 comma 2 del DLgs 196/2003, si precisa che eventuali dati giudiziari, anche acquisiti da o comunicati ad altri soggetti - CCIAA, Prefetture-UTG, Autorità Giudiziaria - saranno trattati esclusivamente per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antimafia, dalle norme sulle sanzioni amministrative dipendenti da reato (DLgs 231/2001 e s.m.i. e norme sul casellario giudiziale), sulla documentazione amministrativa e le relative scadenze e sanzioni in ipotesi di false dichiarazioni (DPR 445/2000 e s.m.i.), sui controlli e la sospensione o revoca degli incentivi (LR 7/2000 e s.m.i.) ed in genere sulle sanzioni penali e sulle conseguenze amministrative per reati connessi alla richiesta di contributi o aventi comunque rilievo per il procedimento.

Se la presentazione dell'istanza è facoltativa, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la completezza dell'istanza stessa e della relativa istruttoria nel procedimento contributivo per l'incentivo richiesto; il mancato, parziale o inesatto conferimento può comportare l'interruzione del procedimento, il rigetto della domanda e l'eventuale revoca/annullamento di provvedimenti positivi già emessi.

Titolare del trattamento dei dati	Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Servizio commercio e vigilanza sulle cooperative
Incaricati del trattamento dei dati	I funzionari del Servizio commercio e cooperazione responsabili del procedimento e dell'istruttoria sulla singola pratica, individuati fra quelli elencati al paragrafo "Ufficio e personale responsabile"
Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati	Insiel S.p.a., restando affidata alla Direzione generale - area programmazione, controllo, sistemi informativi e sicurezza, servizio sistemi informativi ed e-government la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti

All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del citato decreto legislativo, che si riproduce integralmente:

Decreto Legislativo n. 196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.